

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Olbia-Tempio

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al D.Lgs. 507/93 composto da n° 17 articoli, in vigore dal **01 gennaio 2007**, sostituisce integralmente quello vigente al **31 dicembre 2006**.

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 07 del 11/04/2007

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2007

Trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze
in data _____

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente regolamento disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 1 Classificazione del Comune

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. la presa d'atto della classificazione del comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe.

ARTICOLO 2 Suddivisione del territorio in categorie

Il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento.

ARTICOLO 3 Denunce per occupazioni temporanee e permanenti

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta:
almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione;
almeno 45 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione quando si tratta di opere di

particolare importanza, per le quali è necessario presentare disegni, grafici etc..

8. Per le occupazioni permanenti la denuncia , redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

ARTICOLO 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

ARTICOLO 5

Concessione e\o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e\o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e\o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. L'organo comunale competente dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Ai fini del rilascio della concessione e\o autorizzazione il Comando di Polizia Municipale esprime il proprio parere ai soli fini del rispetto del Codice della Strada ed indica, dove necessario, le prescrizioni che il concessionario dovrà adottare al fine di garantire la sicurezza e la libera circolazione stradale e pedonale.
Tale parere, espresso in forma scritta, deve pervenire all'Ufficio Tributi entro 5 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni obiettive d'emergenza impreviste o imprevedibili o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugi, condizioni comunque non dipendenti da scelta dell'interessato, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e\o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tali casi, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e\o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.
In caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge, nonchè quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 7 **Decadenza della concessione e\o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e\o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni , da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste dall'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e\o autorizzazione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
 - il mancato pagamento della tassa giornaliera R.S.U. di cui all'art. 77 del D.Lgs. 507\93, quando dovuta.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ARTICOLO 8 **Revoca della concessione e\o autorizzazione**

1. La concessione e\o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione Comunale restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ARTICOLO 9 **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e\o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e\o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e\o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori di rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
5. Il concessionario deve garantire, in ogni caso, il libero accesso alle abitazioni private e\o altre tipologie di immobili limitrofi.

ARTICOLO 10
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ARTICOLO 11
Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%

ARTICOLO 12
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa :

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti e/o organizzazioni che non perseguano scopo di lucro.

b) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato su aree a ciò destinate.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale ,pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora;

c) occupazioni momentanee, di durata non superiore a tre ore, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

e) occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, che siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate per le quali la tassa venga assolta.

ARTICOLO 13
Esclusione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

ARTICOLO 14
Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazione abusive si applica un'indennità pari alla tassa maggiorata del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

ARTICOLO 15
ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso possono su richiesta del contribuente , da inviare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso , essere compensate con gli importi dovuti a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO
16

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA , ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Non è dovuta la tassa calcolata sulle occupazioni che non superi euro 5,00 (cinque/00)
2. Non si effettuano accertamenti quando l'importo della tassa non è superiore a euro 5,00 (cinque/00);
3. Non si effettuano rimborsi quando l'importo della tassa non è superiore a euro 5,00 (cinque/00),
4. Si applicano agli avvisi di accertamento e rimborso gli interessi al tasso legale vigente nell'anno d'imposta.

ARTICOLO 17
Entrata in vigore

Il presente Regolamento composto di n° 17 entra in vigore ai sensi dell'articolo 8 dello statuto comunale.